

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1391

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori SALVI e VILLONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2007

Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati

ONOREVOLI SENATORI. - La vigente legge elettorale merita le severe critiche che le sono state rivolte. In primo luogo agevola la frantumazione del sistema politico. In secondo luogo, dà alle segreterie dei partiti, con il meccanismo della lista bloccata, il potere di decidere preventivamente gran parte degli eletti. In terzo luogo, costringe a un bipolarismo forzato, dal momento che è sufficiente, a livello nazionale per la Camera dei deputati, a livello regionale per il Senato della Repubblica, uno scarto anche minimo di voti per l'attribuzione di un «premio», decisivo per realizzare la maggioranza di Governo.

Le recenti elezioni politiche hanno palesato altresì un altro difetto del sistema, quello cioè di rendere possibile la formazione di due maggioranze diverse nelle due Camere. Tale inconveniente, per la verità, può derivare da qualunque sistema elettorale, in particolare se di tipo maggioritario (e si verificò, infatti, già nel 1994). A Costituzione invariata, l'obiettivo del cambiamento della legge elettorale deve essere finalizzato a ridurre non solo il rischio che tale evenienza possa verificarsi, ma anche le conseguenze potenzialmente negative per un corretto funzionamento della democrazia dell'alternanza che ne potrebbero derivare.

Per superare il sistema attuale è stata preannunciata una iniziativa referendaria. Va ricordato, a riguardo, che già due volte la legge elettorale è stata oggetto di iniziative referendarie. Nella prima occasione, il referendum ebbe successo e consentì il passaggio dal sistema proporzionale a quello maggioritario. La traduzione parlamentare del voto popolare non fu peraltro tale, come si segnalerà più avanti, da consentire un esito coerente agli obiettivi indicati dai

promotori. Fu pertanto avviata una seconda iniziativa referendaria, volta all'abrogazione della quota proporzionale prevista dalla cosiddetta «legge Mattarella», che fallì peraltro non essendosi raggiunto il *quorum* di partecipanti al voto previsto dalla Costituzione.

Questi precedenti vanno ricordati per una valutazione dei quesiti referendari preannunciati. Partendo dalla giurisprudenza costituzionale, la quale consente solo referendum «manipolativi» del sistema elettorale esistente e non totalmente abrogativi, i promotori sono stati costretti a operare all'interno della legge elettorale vigente, onde ottenere, come la Corte costituzionale esige, una legge di risulta che sia immediatamente applicabile. I promotori, ben consapevoli di questo limite istituzionale, sottolineano che la loro iniziativa deve essere intesa soprattutto come stimolo al Parlamento per cambiare l'attuale legge elettorale. Ma l'esperienza dei referendum del 1992-1993 dimostra che seria è la possibilità, in un Parlamento che si mostrasse diviso e incapace di individuare una condivisa e razionale soluzione, che il medesimo sia spinto ad accettare il risultato referendario o addirittura a peggiorarne gli esiti.

Dal momento che ad avviso dei presentatori di questa proposta l'esito del quesito referendario potrebbe aggravare, contro le intenzioni dei proponenti, gli inconvenienti serissimi dell'attuale sistema, in precedenza, indicati, appare indispensabile che il Parlamento avvii da subito l'esame della riforma elettorale.

Riteniamo pertanto giusto riproporre, con alcune modifiche, alla luce delle circostanze indicate, un disegno di legge che preveda l'introduzione di un sistema elettorale basato sulla proporzionale fortemente corretta, sul

modello tedesco, e che preveda altresì procedure democratiche per la scelta dei candidati alle elezioni. Va ricordato che un'analogo proposta, AS 1489 della XIV Legislatura, fu sottoscritta da 26 senatori del centrosinistra, tra i quali piace ricordare lo scomparso senatore a vita Francesco De Martino e il senatore Nicola Mancino, oggi vice presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

Altri modelli elettorali sono certamente prospettabili, tra i quali va ricordato il sistema a doppio turno di tipo francese, con limitata correzione proporzionale (cosiddetto sistema Vedel), presentato in questa legislatura alla Camera dei deputati, primo firmatario l'onorevole Valdo Spini (AC 704).

Riteniamo che sia essenziale dare all'Italia un sistema elettorale di tipo europeo, e che in particolare sia adatto alla storia italiana un modello che assuma come riferimento, con gli opportuni adattamenti, il sistema elettorale che da sessant'anni assicura alla Germania democrazia dell'alternanza, stabilità dei Governi e rappresentatività democratica di un numero circoscritto di forze politiche; e al tempo stesso consente adeguata flessibilità per l'adozione, come per la seconda volta nella sua storia avviene in questo periodo in quel Paese, di trasparenti intese per la formazione del Governo tra i partiti maggiori. Eventualità questa, che, allo stato presente e per il futuro prevedibile, i presentatori del disegno di legge ritengono non debba essere in alcun modo perseguita; ma che al tempo stesso non può essere in via di principio esclusa radicalmente dal novero delle possibilità di una moderna democrazia parlamentare.

Del resto il giudizio dei cittadini italiani su un sistema elettorale come quello vigente, implicitamente è già stato espresso con il voto negativo sul *referendum* avente a oggetto la riforma costituzionale approvata nella passata legislatura, la quale appunto «ingessava» a livello costituzionale la formula del premio di maggioranza tra coalizioni contrapposte, con indicazione del *pre-*

mier. Né appare inutile notare qui che non molto diversa dal sistema attuale (nonché dalla riforma costituzionale bocciata dagli elettori) appare la proposta, che viene ventilata nel dibattito politico, di riprodurre a livello nazionale il sistema attualmente vigente per i comuni.

Per quanto concerne poi la ricordata peculiarità del sistema italiano del bicameralismo perfetto, pare ai presentatori che un sistema elettorale di tipo tedesco sia quello che, in attesa dell'auspicata riforma costituzionale, possa essere trasferito senza la necessità di peculiari adattamenti (irrilevante essendo in esso, in particolare, il principio costituzionale della «base regionale» per l'elezione della Camera alta) all'elezione del Senato della Repubblica, consentendo di ridurre al massimo il rischio, in precedenza segnalato, della formazione di due maggioranze dierse.

Conviene a questo punto, per illustrare i vantaggi dell'adozione di un sistema elettorale come quello che qui si delinea, ricordare che gli obiettivi indicati ai cittadini dai promotori, in occasione delle campagne referendarie che nei primi anni '90 tanto consenso conseguirono tra gli elettori, sono ad avviso dei proponenti tuttora validi; ma che furono in realtà in buona parte falliti già con l'adozione della legge elettorale uninominale a un turno. Conviene ricordare che quegli obiettivi possono essere così sintetizzati:

1. introdurre la democrazia dell'alternanza, consentendo ai cittadini di esprimersi direttamente su proposte di Governo alternative;
2. superare la frammentazione del sistema dei partiti;
3. consentire attraverso il collegio uninominale una modalità di scelta dei singoli parlamentari radicata nel territorio, formata con metodo democratico e tale da consentire autonomia e autorevolezza dell'eletto, contribuendo per tale via a superare la crisi della rappresentanza politica.

Dopo tre tornate elettorali svoltesi con il sistema uninominale a turno unico, apparve

evidente che degli obiettivi indicati solo il primo fu conseguito, e solo in parte; mentre il secondo e il terzo furono clamorosamente falliti. Al tempo stesso, alcune delle ragioni degli oppositori dell'idea stessa di una riforma di tipo maggioritario, concernenti le garanzie del pluralismo e il carattere pienamente democratico della rappresentanza, si rivelarono non prive di fondamento. (A riguardo va notato che uno dei più gravi difetti del sistema, risultante dai quesiti referendari di cui si è detto, consiste nel fatto che in astratto potrebbe consentire di conseguire il 55 per cento dei seggi alla Camera anche alla lista, prima arrivata, che consegua tuttavia un numero molto ridotto di consensi, senza nemmeno la garanzia del consenso minimo che pure era stata prevista dalla famigerata «legge Acerbo»).

Furono del resto i motivi di insoddisfazione per gli effetti sul sistema politico della cosiddetta «legge Mattarella» che resero più difficile l'opposizione all'introduzione del sistema attualmente vigente, che pure certamente la peggiora profondamente.

In proposito va in primo luogo sottolineato un punto che consideriamo di grande rilievo. Qualunque sistema a turno unico di tipo maggioritario (sia esso basato sui collegi, come la vecchia legge, o sul premio, come quella attuale) produce un identico effetto sistemico. Esso induce, infatti, certamente all'aggregazione di forze politiche diverse intorno a una comune proposta di Governo, ma lo fa in modo talmente cogente e costrittivo, da premiare chi riesce a stendere al massimo la coperta delle alleanze, anche a scapito dell'effettiva omogeneità programmatica.

Il turno unico di tipo maggioritario impone infatti di costruire prima del voto la coalizione più ampia possibile. Ne deriva il rischio di eterogeneità e precarietà strutturale delle coalizioni. Ciò emerse in modo clamoroso nelle elezioni del '94, quando la doppia alleanza di Forza Italia con la Lega al Nord e con Alleanza Nazionale nel resto del Paese

portò sì alla formazione di una maggioranza parlamentare, ma su basi politicamente così instabili da condurre, entro pochi mesi, al naufragio del primo Governo Berlusconi e poi al cosiddetto ribaltone.

Ma anche le elezioni del '96 produssero un risultato equivoco. L'accordo di desistenza tra Ulivo e Rifondazione consentì Governi di centrosinistra per l'intera legislatura ma, come tutti sanno, ciò avvenne solo per effetto di un cambiamento di orientamenti politici di gruppi e di singoli, al punto che si ebbero tre Presidenti del Consiglio, quattro Governi e, circostanza inusitata nelle moderne democrazie, una nuova indicazione di *premiership*, in fine legislatura, da parte della coalizione che pure era al Governo.

Può sembrare, a una valutazione superficiale, che le elezioni del 2001 abbiano dato un esito differente sotto il profilo da ultimo considerato. Ma tra le forze politiche della maggioranza che sostenne il Governo Berlusconi, rimasero ben ferme ragioni di differenziazione e di visibilità che diedero luogo a tensioni, non molto diverse da quelle esistenti nel periodo della cosiddetta «prima Repubblica».

Se non vi sono le condizioni politiche per un sistema a doppio turno, quindi, l'obiettivo della democrazia dell'alternanza e della stabilità dei Governi può essere perseguito molto meglio, e senza le distorsioni che si sono segnalate, attraverso un sistema elettorale non maggioritario, ma che introduca opportuni e rilevanti temperamenti al principio proporzionale.

Quanto al secondo obiettivo, concernente la semplificazione del sistema dei partiti sulla base di una omogeneità ideale e programmatica e di una effettiva rappresentatività democratica, l'esito è sotto gli occhi di tutti: ed è drammaticamente opposto a quanto auspicato.

Nella fase finale della cosiddetta «prima Repubblica» i partiti in Parlamento erano otto. Dalla passata legislatura sono diventati almeno dodici. Ciò fu prodotto dalla quota

maggioritaria della «legge Mattarella», non da quella proporzionale, giacché i partiti o le liste che raggiunsero il *quorum* del 4 per cento furono solamente sei. Da quel meccanismo è derivato, in sostanza, l'effetto sistemico che si è poi riprodotto nell'attuale Parlamento, con la nuova legge elettorale.

Le cause di questo fenomeno sono note. Ogni serio studioso di leggi elettorali sa che il maggioritario a turno unico, laddove non è innestato su una solida e plurisecolare base bipartitica, produce frammentazione. La logica del sistema impone da un lato, come si è segnalato, la formazione di intese elettorali le più ampie possibili, dall'altro assicura, e del resto legittimamente, rendite di posizione politica a partiti anche di piccole dimensioni, non essendo interesse delle formazioni politiche, anche di modesta entità, fondersi o integrarsi in più ampi raggruppamenti.

Illusoria era, del resto, l'idea (anche a prescindere dalla desiderabilità dell'esito) che il sistema maggioritario a turno unico avrebbe condotto al bipartitismo. In Paesi come l'Italia, ma più in generale in tutta l'Europa, fatta eccezione della Gran Bretagna (la cui peculiare tradizione e storia dovrebbe essere più spesso ricordata), esiste un insopprimibile e proficuo pluralismo, che ha profonde radici storiche, culturali e sociali, e non si fa comprimere da meccanismi istituzionali.

Per quanto riguarda poi l'obiettivo concernente le modalità democratiche per le candidature elettorali, queste avvengono oggi in assoluto dispregio di ogni criterio di radicamento territoriale, di rapporto con gli elettori e anche di quel minimo di trasparenza e procedure democratiche che i partiti assicuravano nel vecchio sistema. L'assenza di una normativa di attuazione del principio del «metodo democratico», di cui all'articolo 49 della Costituzione, conduce inevitabilmente a un forte accentramento dei processi decisionali. La scelta dei candidati avviene in sedi ristrettissime e centralizzate ad opera di poche persone che non rispondono a nes-

suno, spostano eletti ed eleggibili come pedine da una capo all'altro del Paese, decidono «i sommersi e i salvati» secondo una logica che ben poco ha a che fare con la democrazia rappresentativa e l'obiettivo del radicamento territoriale dei candidati. Si sono prodotti risultati di tipo «partitocratico», che fanno impallidire il ricordo del sistema precedente, producendo un risultato diametralmente opposto a quello voluto dagli elettori nel *referendum* per la preferenza unica del giugno 1992.

L'insieme dei fattori che abbiamo ricordato concorre a definire una vera e propria crisi della rappresentanza politica, con la crescente disaffezione dei cittadini. Ed è difficile dubitare del fatto che questa crisi ha il suo epicentro nel discredito dei partiti, e nella crescente sfiducia nella loro capacità di svolgere la funzione ad essi assegnata dalla Costituzione.

Concorre certamente a tale esito una legge elettorale che snatura l'identità dei partiti, i quali sono costretti o a stemperarla in amplissime coalizioni, oppure a difenderla, rischiando però l'isolamento e la riprovazione connesse all'accusa di aver favorito in tal modo l'affermazione di uno schieramento diverso.

Le campagne elettorali si trasformano in una sorta di campagna presidenzialista di fatto. Con il risultato di un sistema politico che appare una sorta di caricatura del presidenzialismo; o meglio, un sistema che del presidenzialismo assume i difetti, senza averne i pregi (a partire da un Parlamento forte e davvero autonomo rispetto al capo del Governo).

Le considerazioni fin qui svolte ci pare spieghino a sufficienza le ragioni per le quali riteniamo si debba addivenire a una nuova e radicale riforma della legge elettorale.

Riteniamo, in particolare, che tra i sistemi elettorali europei quello che ha dato miglior prova è stato il sistema vigente, da oltre mezzo secolo, in Germania, simile del resto per più versi a quello adottato in gran parte

dei Paesi europei di dimensioni analoghe all'Italia: basti qui ricordare la Spagna e le nuove democrazie dell'Europa centrale e orientale.

Il sistema vigente per l'elezione del *Bundestag* viene definito dagli studiosi «metodo della rappresentanza proporzionale personalizzata». Esso prevede che il corpo elettorale sia suddiviso in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei parlamentari da eleggere. In ciascun collegio uninominale, il seggio è assegnato al candidato che ha ottenuto più voti (secondo il *plurality*, o il sistema maggioritario secco all'inglese), anche se non raggiunge la maggioranza assoluta. L'altra metà dei seggi è assegnata sulla base di circoscrizioni regionali, mediante ripartizione proporzionale tra liste concorrenti bloccate. La ripartizione è effettuata in modo da tener conto dei candidati già eletti nei collegi uninominali, attribuendo a ciascun partito un totale di seggi corrispondente ai voti riportati. La composizione del *Bundestag* risulta, alla fine, complessivamente proporzionale, nonostante metà dei seggi sia attribuita nei collegi uninominali con meccanismi maggioritari.

L'elettore dispone, nel sistema tedesco, di due voti. Col primo sceglie direttamente il deputato che rappresenterà il suo collegio: vi è qui un rapporto diretto tra elettore ed eletto, di cui i partiti dovranno tener conto, candidando persone stimate e popolari. Questo effetto è reso in particolare possibile perché, essendo i candidati espressione del partito, e non della coalizione, non vi sono «tavoli delle candidature» e lottizzazioni nazionali preventive dei posti tra i partiti. Col secondo voto sceglie invece un partito e una lista, dunque un indirizzo politico e un programma. Questo secondo voto è l'unico che determina i rapporti di forza tra i partiti in Parlamento, cioè la rappresentanza proporzionale a ciascuno di essi attribuita. Ma quanto alle persone degli eletti, questo secondo voto ne determina solo la metà, secondo l'ordine delle liste regionali presentate

dai partiti, della cui composizione l'elettore terrà conto, ovviamente, ricavandone elementi di giudizio da aggiungere alle valutazioni politico-programmatiche. L'altra metà, infatti, emerge, come si è detto, dal voto nei collegi uninominali.

Nel sistema tedesco, per essere ammessi alla ripartizione proporzionale dei seggi occorre che il partito abbia raggiunto una certa percentuale minima di suffragi nel territorio nazionale (cosiddetto *Sperrklausel* o clausola di sbarramento): attualmente è fissata nel 5 per cento. Particolarmente rilevante è la normativa che prevede procedure democratiche per la scelta dei candidati.

Riteniamo di proporre questo sistema all'esame del Parlamento e al dibattito tra le forze politiche. Abbiamo peraltro previsto fin d'ora alcune correzioni di un certo rilievo.

In primo luogo, quanto alle circoscrizioni plurinominali per lo scrutinio proporzionale a liste concorrenti, riteniamo che le dimensioni di ciascuna debbano essere di livello infraregionale, e in alcuni casi subprovinciale, per assicurare un'uniformità dimensionale di massima, e per consentire che le liste per la quota proporzionale contengano un numero ridotto di candidati.

La seconda variazione concerne la possibilità che un partito ottenga, nei collegi uninominali, un numero di seggi superiore a quello spettantegli in base ai voti di lista ottenuti. In Germania, in tale evenienza, il riequilibrio proporzionale è assicurato aumentando il numero dei parlamentari della cifra eventualmente occorrente. Tale soluzione è impraticabile nel nostro sistema, dove il numero dei parlamentari è fissato in Costituzione; e si è ritenuto preferibile assicurare, anche a costo di una lieve alterazione della rappresentanza proporzionale, l'elezione a chi sia risultato primo nel collegio uninominale.

Si introduce insomma una seconda correzione, oltre quella derivante dalla clausola di sbarramento, rispetto al sistema proporzio-

nale puro; e ciò, oltre che per la ragione costituzionale che si è ricordata, anche perché appare utile assicurare una sorta di premio, ancorché di modeste dimensioni, a favore di chi conquista un maggior numero di collegi uninominali, incentivandosi anche per tale via (oltre che per effetto della clausola del 5 per cento) la spinta all'aggregazione.

Trattandosi di un disegno di legge ordinario, non abbiamo ovviamente previsto alcuna innovazione in tema di forma di Governo. È nostro convincimento, peraltro, che anche sotto questo profilo l'esperienza tedesca, con la figura del cancelliere eletto in Parlamento e con la normativa che regola le vicende concernenti durata e crisi di Governo e Parlamento, sia la preferibile, oltre che la più coerente al sistema elettorale che qui si propone.

Per la stessa ragione, non abbiamo inserito nel testo alcuna disposizione relativa al numero dei deputati da eleggere. È tuttavia auspicabile che, con apposita norma di revisione costituzionale, questo numero possa essere ridotto. Ciò consentirebbe di pervenire alla configurazione di collegi uninominali di maggiori dimensioni, evitando il rischio dell'eccessivo peso di interessi e istanze campanilistiche o localistiche. Nell'attuale dimensione della Camera, il corpo elettorale

dovrebbe essere ripartito in 309 collegi, ciascuno corrispondente a circoscrizioni di 150-200.000 abitanti. Se attraverso una riforma costituzionale, il numero dei membri della Camera fosse ridotto a 400 deputati, le circoscrizioni uninominali potrebbero comprendere ciascuna 250-300.000 abitanti.

Dal sistema tedesco si trae anche (articolo 12) il principio per il quale i partiti sono tenuti ad adottare regole democratiche per la scelta delle candidature.

Ciascun partito deciderà quale via seguire (l'elezione dei candidati da parte degli iscritti, ovvero di una assemblea dei delegati degli iscritti medesimi, ovvero ancora mediante «primarie», «aperte» o «chiuse»). Ma l'adozione di uno statuto che adotti uno di questi sistemi è condizione per ottenere il rimborso delle spese elettorali previsto dalla legislazione vigente.

Analoga sanzione è prevista qualora i partiti non rispettino le regole predette, che sono azionabili in via giurisdizionale da chiunque vi abbia interesse.

Particolare rilievo assume altresì la previsione del divieto ai partiti di presentare liste comuni, previsto al fine di evitare che per tale via sia aggirata la clausola di sbarramento del 5 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto.

2. Metà dei seggi sono attribuiti, nell'ambito di collegi uninominali, ai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in ciascun collegio. I rimanenti seggi sono attribuiti, nell'ambito delle circoscrizioni elettorali regionali o interregionali di cui all'allegata tabella A, con il metodo della ripartizione proporzionale tra liste bloccate di candidati concorrenti, previa deduzione dei seggi già assegnati con scrutinio uninominale. All'assegnazione dei seggi di cui al secondo periodo concorrono solo i partiti che abbiano ottenuto non meno del 5 per cento dei voti validi espressi nell'intero territorio nazionale.

Art. 2.

1. In ognuna delle circoscrizioni elettorali di cui all'allegata tabella A sono costituiti tanti collegi quanto sono i seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi del comma 2 dell'articolo 3.

Art. 3.

1. L'assegnazione del numero complessivo dei seggi alle singole circoscrizioni elettorali, di cui all'allegata tabella A, è effettuata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione e sulla base dei dati dell'ultimo censimento generale della popolazione, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da ema-

nare contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1 indica, altresì, il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali delle singole circoscrizioni elettorali; a tal fine, si divide il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per un numero pari alla metà dei deputati da eleggere e si distribuiscono i seggi in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

3. Il numero dei seggi da attribuire con scrutinio di lista nell'ambito delle circoscrizioni elettorali è dato dalla differenza fra il numero complessivo dei seggi spettanti ad ogni singola circoscrizione, individuato ai sensi del comma 1, e il numero dei seggi da assegnare nei collegi uninominali, individuato ai sensi del comma 2.

Art. 4.

1. Ogni elettore dispone di due voti: uno per l'elezione del deputato che rappresenta il collegio, l'altro per una delle liste concorrenti nella circoscrizione elettorale.

Art. 5.

1. I partiti o gruppi politici organizzati, che intendono presentare candidature individuali nei collegi uninominali o liste circoscrizionali di candidati, depositano, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno col quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi e le liste medesime nelle singole circoscrizioni.

2. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno, i partiti o gruppi politici organizzati presentano la designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente

del partito o del gruppo incaricati di effettuare il deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle candidature individuali nei collegi delle circoscrizioni, delle liste circoscrizionali e dei relativi documenti.

Art. 6.

1. Le candidature nei collegi uninominali sono presentate all'Ufficio centrale circoscrizionale, secondo le modalità prescritte dalla legislazione vigente, con dichiarazione sottoscritta da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio; se presentate da un partito o gruppo politico organizzato, devono altresì indicare il contrassegno di cui all'articolo 5.

Art. 7.

1. Le liste dei candidati per ogni circoscrizione sono presentate da non meno di 1.000 e non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione.

2. I nomi dei candidati sono elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.

3. Ciascuna lista comprende un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei deputati da eleggere con scrutinio di lista nell'ambito della circoscrizione, e indica cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.

4. La lista può comprendere anche nomi di candidati nei collegi uninominali della circoscrizione.

Art. 8.

1. Nessuno può essere candidato in più di due collegi uninominali, né in più di due liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione.

2. Nel caso di candidatura in due collegi uninominali, o in due liste circoscrizionali, il contrassegno deve essere il medesimo, pena la nullità dell'elezione.

Art. 9.

1. L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno nel rettangolo che contiene il nominativo del candidato da lui prescelto, ed un altro sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.

Art. 10.

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale determina per ogni collegio la cifra individuale di ogni candidato. Essa è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio.

2. In conformità ai risultati accertati ai sensi del comma 1, l'Ufficio centrale circoscrizionale determina, per ogni collegio, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, e ne comunica il nominativo all'Ufficio centrale nazionale. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano di età.

3. L'Ufficio centrale circoscrizionale determina la cifra elettorale di ogni lista e la comunica all'Ufficio centrale nazionale. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione.

4. All'assegnazione dei seggi alle liste concorrono solo i partiti o le liste presentate in più circoscrizioni con il medesimo contrassegno, i quali abbiano ottenuto non meno del 5 per cento dei voti di lista validi espressi nell'intero territorio nazionale.

5. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuta dagli Uffici centrali circoscrizionali la comunicazione di cui al comma 3, accerta quali liste abbiano ottenuto il *quorum* indicato al comma 4 e le ammette alla ripartizione dei

seggi, dandone comunicazione agli Uffici centrali circoscrizionali.

6. L'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5:

a) sottrae dal numero totale dei seggi assegnati alla circoscrizione elettorale un numero di seggi uguale al numero dei candidati indipendenti o proposti da un partito o gruppo politico non ammesso alla ripartizione dei seggi ai sensi del comma 4, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti individuali in uno dei collegi della circoscrizione;

b) procede al riparto dei seggi rimanenti tra le liste, in proporzione delle rispettive cifre elettorali, operando nel modo seguente:

1) divide ciascuna cifra elettorale per successivi numeri positivi interi, a partire dall'uno e fino alla concorrenza del numero dei deputati da eleggere;

2) dispone i quozienti così ottenuti in graduatoria decrescente;

3) attribuisce i seggi alle liste in corrispondenza ai quozienti più alti. A parità di quoziente l'ultimo seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto la minore cifra elettorale;

c) sottrae, dal numero dei seggi stabilito per ciascuna lista ai sensi della lettera *b)*, il numero dei seggi ottenuti da candidati presentatisi con il medesimo contrassegno nei collegi uninominali della circoscrizione elettorale, ottenendo così il numero dei seggi assegnati, nella circoscrizione, ai candidati compresi in ciascuna lista.

7. Se i seggi ottenuti nei collegi uninominali dai candidati presentatisi con il medesimo contrassegno superano il numero complessivo dei seggi spettanti, nella circoscrizione, alla lista caratterizzata dallo stesso contrassegno, l'Ufficio centrale circoscrizionale sottrae dal totale dei seggi proporzionali un numero di seggi pari a quelli in eccesso e ripartisce il totale dei seggi così rideterminato tra le liste seguendo l'ordine dei maggiori quozienti.

Art. 11.

1. terminate le operazioni di cui all'articolo 10, in conformità dei risultati accertati, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, in rappresentanza di ciascun collegio, i candidati che hanno ottenuto nel collegio il maggior numero di voti individuali, ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale proclama quindi eletti, nei limiti degli ulteriori seggi ai quali ciascuna lista circoscrizionale ha diritto ai sensi dell'articolo 10, i candidati che risultano primi nell'ordine in essa stabilito. Se uno o più tra essi sono stati eletti in uno dei collegi uninominali della circoscrizione, sono proclamati eletti i candidati che li seguono nell'ordine di lista.

3. Qualora ad una lista spettino più seggi di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente.

4. Il seggio che rimane vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine indicato dalla lista medesima.

Art. 12.

1. I partiti o movimenti politici che intendono concorrere con la presentazione di proprie liste o candidati alle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Parlamento europeo approvano per atto pubblico, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno Statuto che indica, tra l'altro, la modalità di selezione dei candidati da presentare alle elezioni parlamentari tra quelle indicate al comma 3. Lo Statuto è pubblicato, ai soli fini di pubblicità, nella *Gazzetta Uffi-*

ciale. La pubblicazione è condizione per accedere al rimborso delle spese elettorali previsto dalla vigente legislazione.

2. Il deposito dello Statuto presso il Ministero dell'interno è condizione di ammissibilità della presentazione delle liste. Non è ammissibile la presentazione di un'unica lista o di un unico candidato da parte di più di un partito o movimento politico.

3. Lo Statuto di cui al presente articolo prevede, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, l'elezione diretta dei candidati da parte degli iscritti al partito o movimento politico; ovvero la scelta dei candidati da parte di un'assemblea di delegati, eletti dagli iscritti al partito o movimento politico; ovvero la designazione dei candidati mediante elezioni primarie aperte alle quali partecipino sia gli iscritti al partito o movimento politico, sia elettori non iscritti, individuati secondo modalità previste dallo Statuto medesimo.

4. Chiunque abbia interesse può agire in giudizio perché sia accertata la non conformità dello Statuto al principio democratico di cui al comma 3, ovvero la violazione delle norme da esso previste. La sentenza definitiva dichiara la decadenza del diritto del partito o movimento politico al rimborso delle spese elettorali.

TABELLA A
(articolo 1, comma 2)

CIRCOSCRIZIONE	Seggi spettanti (*)
I - VALLE D'AOSTA	1
II - TORINO	11-12
III - ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA, VERBANIA, VERCELLI	11
IV - MILANO COMUNE	7
V - MILANO PROVINCIA	9
VI - BRESCIA, SONDRIO	7
VII - LODI, MANTOVA, CREMONA, PAVIA	7-8
VIII - BERGAMO, MONZA	9
IX - COMO, LECCO, VARESE	9
X - TRENTO ALTO ADIGE	5
XI - ROVIGO, PADOVA, VERONA	10
XII - VENEZIA, TREVISO, VICENZA, BELLUNO	14
XIII - FRIULI VENEZIA GIULIA	6-7
XIV - LIGURIA	8-9
XV - BOLOGNA, FERRARA, RAVENNA, FORLÌ	12
XVI - REGGIO EMILIA, MODENA, PARMA, PIACENZA	9-10
XVII - MARCHE	8-9
XVIII - UMBRIA	4-5
XIX - FIRENZE, PISTOIA, PRATO, LUCCA, MASSA CARRARA	10-11
XX - AREZZO, SIENA, LIVORNO, GROSSETO	8
XXI - ROMA COMUNE	13-14
XXII - ROMA PROVINCIA	6-7
XXIII - VITERBO, RIETI, FROSINONE, LATINA	7-8
XXIV - ABRUZZO	6-7
XXV - MOLISE	2-3
XXVI - NAPOLI COMUNE	5-6
XXVII - NAPOLI PROVINCIA	11
XXVIII - CASERTA, AVELLINO, BENEVENTO, SALERNO	14
XXIX - BARI, BARLETTA, FOGGIA	12
XXX - BRINDISI, LECCE, TARANTO	9-10
XXXI - CALABRIA	10
XXXII - BASILICATA	3-4
XXXIII - CATANIA, MESSINA, SIRACUSA, RAGUSA	12-13
XXXIV - PALERMO, CALTANISSETTA, ENNA, AGRIGENTO, TRAPANI	13-14
XXXV - SARDEGNA	8-9

(*) Da definire esattamente con il decreto di cui all'articolo 3

